

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4088

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPERANZA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 12 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni, la democrazia sta vivendo un autentico paradosso: mai nella storia recente è stato così alto il consenso verso questa forma di governo fondata sulla sovranità popolare, ma al tempo stesso, da tempo, giungono dalle urne preoccupanti e rilevanti segnali di disagio e di critica al funzionamento delle istituzioni della democrazia rappresentativa.

Accorciare la distanza tra i cittadini e i loro rappresentanti ricostruendo un clima di fiducia verso la politica e i rappresentanti nelle istituzioni è, nei tempi difficili che stiamo vivendo, uno degli obiettivi prioritari da perseguire con determinazione e visione di lungo periodo, se non si vogliono correre rischi seri per il futuro delle democrazie contemporanee.

I sistemi elettorali, quindi, non possono e non devono essere una materia riservata

ai soli esperti, ma, al contrario, diventare oggetto di un confronto democratico aperto e partecipato al fine di trovare soluzioni efficaci per favorire una democrazia che veda gli elettori protagonisti e non semplici spettatori.

La ricerca di un sistema elettorale in grado di aiutare la « ricucitura » territoriale, favorire la coesione nazionale e garantire un'adeguata rappresentatività parlamentare rappresenta un obiettivo da conseguire per rafforzare la democrazia italiana, a maggior ragione pensando alla riforma costituzionale che prevede una sola Camera che dà la fiducia e rafforza il ruolo del Governo nel processo legislativo.

Nell'attuale fase storica l'obiettivo da conseguire è, in estrema sintesi, quello di trovare un corretto equilibrio tra le esigenze della governabilità e quelle della rappresentanza, recuperando nel contempo

quel rapporto democraticamente fecondo tra eletto ed elettore che si è andato colpevolmente perdendo con l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette liste bloccate di cui alla legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Guardando alle esperienze del passato in materia di leggi elettorali, è indubbio che la dimensione del collegio – su cui era, ad esempio, fondata la legge n. 227 del 1993 – abbia dimostrato di rispondere meglio all'esigenza di accorciare le distanze tra eletto ed elettore, oltre a garantire un significativo contenimento dei costi delle campagne elettorali e quella riconoscibilità dei candidati negata in radice da cosiddetti listini bloccati circoscrizionali.

Fermi restando i 12 eletti nella circoscrizione Estero, si propone quindi che il territorio nazionale sia suddiviso in 26 circoscrizioni e in 475 collegi uninominali, in cui è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti con un sistema elettorale maggioritario.

Nessuno dei due sessi può superare il 60 per cento dei candidati di ogni lista a livello circoscrizionale.

Per meglio rispondere all'evoluzione del sistema politico rispetto a quando venne approvata la ricordata legge elettorale del 1993, i restanti 143 seggi sono così attribuiti:

90 alla lista/coalizione i cui candidati nei collegi uninominali ad essa collegati, abbiano ottenuto sul territorio nazionale il maggior numero di voti validi;

30 alla lista/coalizione i cui candidati nei collegi uninominali ad essa collegati, abbiano ottenuto il secondo miglior risultato in numero di voti validi;

23 alle liste/coalizioni che abbiano superato la soglia del 2 per cento nel complesso dei 475 collegi, a condizione che ciascuna di esse abbia un numero di candidati eletti nei collegi uninominali inferiore a 10.

I 90 seggi costituiscono un premio di maggioranza espresso in numero fisso, sufficiente a favorire la governabilità senza però eccedere nella deformazione della rappresentatività della lista/coalizione vincitrice delle elezioni, che, in ogni caso, sommando gli eletti nei collegi e il premio di maggioranza, non potrà comunque superare il numero di 350 deputati.

I 30 seggi assegnati alla seconda lista/coalizione consentono, invece, di aumentare la consistenza parlamentare del « migliore » tra i perdenti e ottenere quindi un minimo di bilanciamento del rilevante premio di maggioranza assegnato alla lista/coalizione vincitrice.

I rimanenti 23 seggi consentono, infine, di garantire il diritto di tribuna alle liste minori.

Per l'individuazione dei 143 eletti viene stilata, per ogni lista/coalizione, una graduatoria nazionale dei collegi in cui il candidato ad essa collegata non abbia ottenuto il seggio, in ordine decrescente sulla base del rapporto percentuale tra i voti ottenuti e il totale dei voti validi espressi nel collegio stesso. In caso di parità al secondo decimale verrà preso in considerazione il numero di voti assoluti.

Viene, altresì, inserita una norma per favorire l'effettuazione di primarie di coalizione/lista per l'individuazione del candidato di coalizione, al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori e favorire la partecipazione degli elettori al processo di selezione dei futuri deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 6 maggio 2015, n. 52, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le modificazioni introdotte dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elezione dei 12 deputati nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Nell'ambito delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 2, 475 seggi sono attribuiti ad altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Fatti salvi i 12 seggi attribuiti nella circoscrizione Estero, i restanti 143 seggi sono attribuiti con le modalità previste dall'articolo 83 »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'individuazione dei collegi uninominali nell'ambito delle circoscri-

zioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico per l'assegnazione dei 475 seggi è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale »;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. I partiti o i gruppi politici che intendano presentare candidature nei collegi uninominali possono svolgere, singolarmente o con altri partiti o gruppi politici, elezioni primarie per la designazione del candidato, a cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei medesimi. Le elezioni primarie, qualora svolte, devono essere effettuate prima del deposito dei contrassegni di cui al comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale, provvede alla nomina delle commissioni elettorali. In caso di coalizione, le commissioni elettorali sono individuate di comune accordo garantendo la presenza dei rappresentanti di ciascun partito o gruppo politico. Le commissioni elettorali provvedono a compilare l'elenco dei candidati, nel rispetto dell'alternanza dei sessi, e a verificare la domanda di partecipazione corredata dal certificato di nascita e dal certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una consultazione primaria. I comuni, qualora richiesto, mettono a disposizione i locali o gli spazi pubblici ove svolgere le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni primarie.

2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi »;

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta per singoli candidati, i quali si collegano alla lista contenente il contrassegno del partito o del gruppo politico o i contrassegni dei partiti o dei gruppi politici, a cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di lista. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega.

4. A pena di inammissibilità delle candidature, ciascuna lista garantisce l'alternanza dei sessi nel complesso delle candidature nei collegi uninominali della circoscrizione. Nessuna lista può superare, su base nazionale, il limite del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso. I candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello acquisito attraverso il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione.

6. In ogni caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il nu-

mero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

f) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A-bis allegata al presente testo unico e riproducono in facsimile accanto a ogni contrassegno, il nome e il cognome del rispettivo candidato.

2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate »;

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

c) determina, ai fini dell'articolo 84, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre. La cifra individuale di ciascun candidato non proclamato eletto è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori »;

h) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite in ciascun collegio circoscrizionale dalle liste aventi i medesimi contrassegni;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

c) tra le liste di cui alla lettera *b)* procede al riparto dei 143 seggi di cui all'articolo 1, comma 4, secondo i seguenti criteri:

1) 90 seggi alla lista che abbia ottenuto complessivamente la cifra elettorale nazionale più alta;

2) 30 seggi alla lista che abbia ottenuto complessivamente la seconda cifra elettorale nazionale più alta;

3) 23 seggi alle altre liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e con un numero di eletti nei collegi inferiore a 18. Tali seggi sono ripartiti fra le liste in proporzione alla cifra conseguita. Nel caso in cui nessuna altra lista abbia raggiunto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi conseguendo un numero di eletti nei collegi inferiore a 18, i seggi di cui al presente numero sono proporzionalmente riattribuiti alle liste, rispettivamente, con la seconda e la terza cifra nazionale più alta;

d) a ciascuna lista, tenuto conto dei seggi uninominali conseguiti a seguito della ripartizione di cui alla lettera c), possono essere attribuiti non più di 350 seggi complessivi. In caso di superamento di tale soglia, i seggi eccedentari sono detratti dalla quota di seggi di cui alla lettera c), numero 1), fino a concorrenza della stessa, e proporzionalmente riattribuiti alle altre liste che abbiano comunque superato il 2 per cento dei voti validi;

e) determina la graduatoria nazionale dei candidati di ciascuna delle liste di cui alla lettera b), che non siano stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 e abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale individuale e, sulla base della ripartizione dei seggi ai sensi delle lettere c) o d), procede all'assegnazione dei relativi seggi. In caso di parità fra più candidati prevale il candidato che ha conseguito più voti validi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali i dati di cui al comma 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti i candidati in numero corrispondente ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture — uffici territoriali del Governo della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

i) dopo la tabella A è inserita la tabella A-*bis*, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Ulteriori modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e della lista dei candidati » sono soppresse;

b) l'articolo 18-*bis* e l'articolo 19 sono abrogati;

c) all'articolo 20:

1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali

dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »;

2) al terzo comma, le parole: « l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, » sono soppresse;

3) i commi dal quinto all'ottavo sono sostituiti dai seguenti:

« La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del candidato nel collegio uninominale, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura nel collegio uninominale.

Nella dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno o contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi »;

d) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « e della lista dei candidati presentata » e le parole: « e a ciascuna lista » sono soppresse;

e) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) all'alinea, le parole: « e delle liste dei candidati » sono soppresse;

1.2) ai numeri 1) e 2), le parole: « e le liste » sono soppresse;

1.3) al numero 3), le parole: « e le liste » e le parole: « riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al

comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi; » sono soppresse;

1.4) ai numeri 4) e 5), le parole: « e cancella dalle liste i nomi » sono soppresse;

1.5) il numero 6) è abrogato;

2) al secondo comma, le parole: « e di ciascuna lista » e le parole: « e delle modificazioni da questo apportate alla lista » sono soppresse;

3) al terzo comma, le parole: « e delle liste contestate o modificate » sono soppresse;

f) all'articolo 23:

1) al primo comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « di liste o » e le parole: « e di lista » sono soppresse;

g) all'articolo 24, primo comma:

1) al numero 1), le parole: « e delle liste » sono soppresse;

2) al numero 2), le parole: « e delle liste » e le parole: « analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrasegni; » sono soppresse;

3) al numero 3), le parole: « di lista e » sono soppresse;

4) al numero 4), le parole: « e le liste » sono soppresse;

5) al numero 5), le parole: « e delle liste » sono soppresse;

h) all'articolo 25:

1) al primo comma, le parole: « e all'articolo 20 » e le parole: « o della lista » sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole: « e di lista », le parole: « e delle liste dei candidati », le parole: « e di lista » e le parole: « e delle liste » sono soppresse;

i) all'articolo 26, primo comma, le parole: « e di ogni lista di candidati » sono soppresse;

l) all'articolo 30, primo comma:

1) al numero 4), le parole: « e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione » sono soppresse;

2) al numero 6), le parole: « e di lista » sono soppresse;

m) all'articolo 40, terzo comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

n) all'articolo 41:

1) al primo comma, le parole: « e delle liste dei candidati » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « di liste » sono soppresse;

o) all'articolo 42:

1) al quarto comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

2) al settimo comma, le parole: « due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché » sono soppresse;

p) all'articolo 45, l'ottavo comma è abrogato;

q) all'articolo 48, primo comma, le parole: « delle liste e » e le parole: « o della circoscrizione » sono soppresse;

r) all'articolo 53, primo comma, le parole: « di lista e » sono soppresse;

s) all'articolo 58, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole la scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni

o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in esse tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere »;

t) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido ai fini di cui agli articoli 77 e 83 »;

u) all'articolo 67, primo comma:

1) al numero 2), le parole: « e delle liste dei candidati » sono soppresse;

2) al numero 3), la parola: « rispettive » è soppressa;

v) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente la scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di

preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale »;

z) all'articolo 71:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 »;

2) al secondo comma, le parole: « o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale » sono soppresse;

aa) all'articolo 72:

1) il secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

bb) all'articolo 73, terzo comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

cc) all'articolo 74:

1) al primo comma, le parole: « e delle liste » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « alle liste o » sono soppresse;

dd) all'articolo 75, primo comma, le parole: « e delle liste » sono soppresse;

ee) all'articolo 79:

1) al quinto comma, le parole: « e delle liste dei candidati » sono soppresse;

2) al sesto comma, le parole: « e delle liste dei candidati » sono soppresse;

ff) all'articolo 81, primo comma, le parole: « e di lista » sono soppresse;

gg) gli articoli 84 e 85 sono abrogati;

hh) all'articolo 86, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

« 4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 83 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima lista al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria di cui al medesimo articolo 83, comma 1, lettera *e*) ».

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti tenuto conto delle circoscrizioni elettorali di cui all'ar-

articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le modificazioni introdotte dalla presente legge;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporanea-

mente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente un'adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le ulteriori modificazioni strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei membri del Parlamento o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

ALLEGATO 1

[articolo 1, comma 2, lettera i)]

« TABELLA A-bis
(articolo 31, comma 1)

FACSIMILE SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni
Nome Cognome candidato	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni	Nome Lista/coali- zione + contrassegni

».



17PDL0046500